



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 177

DEL 06/07/2010

OGGETTO: Approvazione schema Protocollo D'intesa con la Serit Sicilia S.P.A. - Agente della Riscossione per le nove Province Siciliane. Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno duemiladieci addì sei del mese di luglio alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

SINDACO F.F.: Vincenzo Giannone

ASSESSORI: Maurizio Miceli -Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.

Con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco F.F. constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 16 del 01/07/2010, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato del parere espresso dal capo settore;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 16 del 01/07/2010 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
 2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.
- Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano
f.to (Geom. Maurizio Miceli)

Il Sindaco F.F.
f.to (Geom. Vincenzo Giannone)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di G.C. verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 08/07/2010 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.

COMUNEDISCICLI

Provincia di Ragusa

SETTORE AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 16 DEL 01/07/2010

OGGETTO: Approvazione schema Protocollo D'intesa con la Serit Sicilia S.P.A. - Agente della Riscossione per le nove Province Siciliane. Autorizzazione alla sottoscrizione.

IL CAPO SETTORE

Premesso che la SERIT Sicilia S.P.A. – Agente della riscossione per la Provincia di Ragusa – con sede in Ragusa nella via Ercolano ang. Via Esperanto, con e-mail trasmessa in data 23/09/2009, ha rappresentato la volontà di accedere alla banca dati dell'anagrafe di questo Comune, mediante collegamento telematico del tipo Terminal Server/Cliente, per lo svolgimento dei compiti istituzionali rientranti nella specifica competenza dell'Agente della Riscossione dei tributi;

che con nota prot. n. 2010/11319 del 19/03/2010, acquisita al prot. gen. di questo Comune n. 10656 del 23/03/2010, la predetta Società ha comunicato l'accettazione del preventivo della spesa necessaria per l'accesso telematico alla banca dati anagrafica di che trattasi;

che la superiore spesa è stata già sostenuta dalla Società in argomento, stante che con valuta del 03/06/2010 la SERIT Sicilia S.P.A. ha effettuato un bonifico in favore di questo Ente per un importo pari ad € 345,60;

Viste le norme del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti Pubblici;

Vista la disciplina dettata dall'art. 18 del D.Lgs. 13.04.1999, n. 112, in materia di “ accesso dei concessionari agli uffici pubblici ” nell'espletamento del servizio di riscossione dei tributi;

Vista la disciplina dettata dall'art. 2 della L.R. 26.03.2002, n. 2, in materia di “ Servizio riscossione dei tributi. Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale”, così come modificato ed integrato dall'art. 139, comma 2, L.R. 16.04.2003, n. 4 e dell'art. 16 della L.R. 28.12.2004, n. 17;

Viste le circolari n. 2/02, n. 2/03 e n. 1/05 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze – Dip. Finanze e Credito Servizio Riscossione;

Considerato che per la notifica degli atti esattoriali e per le eventuali procedure esecutive si rende necessario acquisire al sistema informatico dell'Agente della Riscossione l'archivio dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune;

Considerato che l'art. 1 del D.P.C.M del 05.05.1994 istituisce “ il servizio a scambio telematico di dati tra comuni ed organismi cheerogano servizi di pubblica utilità ”;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 15.05.1997, n. 127 “ I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”;

Visto il D.P.R. N. 445/2000 ed in particolare il suo art. 59, commi 1 e 2 in ordine alla predisposizione dei criteri tecnici-organizzativi da parte delle Amministrazioni autorizzanti alla realizzazione della particolare tipologia di accesso, come nel caso in specie;

Vista la Circolare M.I D.S.S.D. n. 3/2002 vertente in tema di collegamenti tra Comuni ed Organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale.

Ritenuto che il Comune di Scicli debba favorire l'attivazione di collegamenti telematici al fine di fornire efficienti servizi non solo agli utenti ma, altresì, agli enti interagenti con lo stesso per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, come nel caso di specie;

Considerato che tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 05.05.1994 e dall'art. 2, comma 5, della L. n. 127/97, nonché in ossequio alle norme stabilite dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e della L. 24.12.1954, n. 1228;

Atteso che con e-mail del 23/06/2010, acquisito al prot. gen. di questo Comune n. 21122 del 29/06/2010, la SERIT Sicilia S.P.A ha trasmesso uno schema di protocollo d'intesa per accedere alla banca dati dell'anagrafe di questo Comune;

Atteso che il predetto schema di protocollo non implica alcun onere economico per questo Comune;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e le LL.RR. n° 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione.

Per la causale in premessa:

1. Di approvare l'allegato schema di Protocollo D'Intesa, parte integrante e sostanziale della presente, con la SERIT Sicilia S.P.A. – Agente della Riscossione per le nove Province Siciliane – con sede in Palermo, via E. Morselli n. 8.
2. Di dare atto che il Protocollo di cui al precedente punto 1) non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Scicli.
3. Di dare mandato al Capo Settore Affari Generali di provvedere alla sottoscrizione del suddetto Protocollo;
4. Di trasmettere copia della presente al Segretario Comunale, ai Capi Settore Affari Generali, Tributi, Finanze, ed ai responsabili dei Servizi Demografico e C.E.D..

Visto:

L'ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI
(Avv. Matteo Gentile)

IL CAPO SETTORE
(Avv. Mario Picone)

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2010..... il giorno, del mese di, in Scicli

TRA

Il Comune di Scicli (d'ora in poi denominato " Comune "), con Sede in Scicli nella via F.M. Penna n. 2, in persona del Capo Settore Affari Generali, Avv. Mario Picone,

E

La SERIT Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione per le nove Province Siciliane, (di seguito denominata " Agente della Riscossione ") con Sede in Palermo, Via E Morselli n. 8 (capitale sociale € 10.400.000,00), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA n. 04739330829, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del

.....,

° Viste le norme del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti Pubblici;

° Vista la disciplina dettata dall'art. 18 del D.Lgs. 13.04.1999, n. 112, in materia di " accesso dei concessionari agli uffici pubblici " nell'espletamento del servizio di riscossione dei tributi;

° Vista la disciplina dettata dall'art. 2 della L.R. 26.03.2002, n. 2, in materia di " Servizio riscossione dei tributi. Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale", così come modificato ed integrato dall'art. 139, comma 2, L.R. 16.04.2003, n. 4 e dell'art. 16 della L.R. 28.12.2004, n. 17;

° Viste le circolari n. 2/02, n. 2/03 e n. 1/05 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze – Dip. Finanze e Credito Servizio Riscossione;

° Considerato che per la notifica degli atti esattoriali e per le eventuali procedure esecutive si rende necessario acquisire al sistema informatico dell'Agente della Riscossione l'archivio dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune;

° Considerato che l'art. 1 del D.P.C.M del 05.05.1994 istituisce " il servizio a scambio telematico di dati tra comuni ed organismi cheerogano servizi di pubblica utilità ";

° Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 15.05.1997, n. 127 " I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";

° Vista la e-mail trasmessa dalla SERIT Sicilia – Agente della riscossione per la Provincia di Ragusa in data 23/09/2009, con la quale si rappresenta la volontà di accedere alla banca dati dell'anagrafe di questo Comune, mediante collegamento telematico del tipo Terminal Server/Cliente, per lo svolgimento dei compiti istituzionali rientranti nella specifica competenza dell'Agente della Riscossione dei tributi;

° Visto il D.P.R. N. 445/2000 ed in particolare il suo art. 59, commi 1 e 2 in ordine alla predisposizione dei criteri tecnico-organizzativi da parte delle Amministrazioni autorizzanti alla realizzazione della particolare tipologia di accesso, come nel caso in specie;

° Vista la Circolare M.I D.S.S.D. n. 3/2002 vertente in tema di collegamenti tra Comuni ed Organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale.

° Ritenuto che il Comune di Scicli intende favorire l'attivazione di collegamenti telematici al fine di fornire efficienti servizi non solo agli utenti ma, altresì, agli Enti interagenti con lo stesso per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, come nel caso di specie;

° Che tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 05.05.1994 e dall'art. 2, comma 5, della L. n. 127/97, nonché in ossequio alle norme stabilite dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e della L. 24.12.1954, n. 1228;

° Dato atto che le finalità oggetto del presente " protocollo " sono previste dalla normativa surrichiamata disciplinante la materia di che trattasi;

quanto sopra premesso e concordato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del Protocollo

Il Comune di Scicli si impegna ad autorizzare l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici all'Agente della Riscossione per la riscossione dei tributi competente per territorio.

L'Agente della Riscossione si impegna a:

1. utilizzare l'accesso alla banca dati ai soli fini dell'esercizio delle attività di riscossione dei tributi;
2. svolgere il servizio di consultazione della banca dati secondo le modalità di seguito disciplinate.

Art. 2

Abilitazione all'interrogazione della banca dati

L'Agente della Riscossione si impegna a comunicare al Comune il nominativo del responsabile del trattamento dei dati desunti dalla banca dati, corredato da una scheda identificativa dello stesso, nella quale dovranno essere indicati le seguenti informazioni: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e ufficio di appartenenza.

Il responsabile del trattamento potrà, ove necessario, disporre secondo i dettati dell'art. 30 del succitato D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 3

Titolarità della banca dati

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nel presente protocollo.

Art. 4

Modalità di accesso

Il Comune si impegna a fornire un identificativo, costituito da un LOGIN e da una PASSWORD, al titolare abilitato di cui all'art. 2 onde consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati.

Art. 5

Password

Il titolare abilitato alla interrogazione della banca dati si impegna a mantenere la password segreta. In caso di cessazione dall'incarico, a vario titolo, del suddetto titolare l'Amministrazione di appartenenza s'impegna a darne tempestivamente notizia al Comune, che provvederà immediatamente a disabilitare il detto titolare.

Art. 6

Limitazioni ed estensioni all'accesso

Il Comune e l'Agente della Riscossione concordano che i dati anagrafici nell'ambito della banca dati anagrafica comunale, resi disponibili in considerazione delle esigenze istituzionali dell'Ente collegato ed in ragione del principio della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati, sono:

- nome e cognome
- luogo di residenza
- data e luogo di nascita
- stato civile
- nominativo coniuge e relativa data di nascita
- data di matrimonio e numero atto
- luogo di residenza
- posizione anagrafica
- codice fiscale

L'accesso alla banca dati dovrà avvenire esclusivamente nell'orario di lavoro osservato dal personale dipendente comunale (da lunedì a venerdì 8:00.14:00; martedì e giovedì 15:30-18:00), salva eventuale necessità previamente concordata.

Qualora innovazioni normative e organizzative rendano necessaria una revisione delle linee d'accesso al sistema informativo del Comune, la stessa potrà essere concordata fra il Responsabile del Settore competente in materia di " Servizi Demografici " e il Direttore dell'Agente della Riscossione.

Art. 7

Limitazione di responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possono derivare all'Amministrazione autorizzata in conseguenza dell'uso dei dati attinti alla banca dati del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dati ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Art. 8

Misure di sicurezza

Le stazioni di lavoro collegate con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità del responsabile del trattamento.

Sono vietate la cessione e la distribuzione dei dati ad altri soggetti anche in caso di cessazione del trattamento.

L'Agente della Riscossione s'impegna a fornire le specifiche tecniche dei sistemi di sicurezza dei propri collegamenti informatici con la banca dati comunale all'atto della sottoscrizione del presente protocollo.

Il suddetto Agente della Riscossione garantisce che lo standard di sicurezza della protezione dei dati viene adeguato periodicamente anche secondo le indicazioni tecniche fornite dal Comune.

Art. 9

Obbligo alla riservatezza

L'Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa s'impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento per fini istituzionali rientranti nell'attività di riscossione dei tributi, nel rispetto della normativa vigente in materia di consultazione della banca dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2006, n. 196, nonché del segreto statistico. S'impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle informazioni in parola, impegnandosi a garantire oltre alla riservatezza dei dati, altresì, dei programmi, processi elaborativi e quant'altro connesso all'autorizzato collegamento.

Art. 10

Costi

La consultazione della banca dati viene fornita gratuitamente dal Comune. Sono, pertanto, a carico dell'Agente della Riscossione i costi relativi all'attivazione del collegamento, all'hardware e al software eventualmente necessari e ai canoni di trasmissione dati.

Art. 11

Durata

Il presente protocollo s'intende rinnovato di anno in anno salvo disdetta che può essere effettuata dalle parti almeno 30 giorni prima della sua scadenza annuale.

La durata del presente protocollo può essere revocata dal Comune qualora non vengano rispettate le modalità stabilite nel presente ed in particolare qualora vengano disattesi gli obblighi fissati negli articoli 4,5,6,7,8 e 9 del presente.

..... li

Per l'Agente della Riscossione Per il Comune